

LAVORO
(CONCOSSA)

LAVORO
- contante.

AVV. MASSIMO TOGNA
AVV. PASQUALE FREDDINO
Via Crescenzo, n. 58
00193 Roma
tel. 06 68805510; fax 06 6832318

Si attente la conformità
all'originale depositato.

Roma, 17/10/2019

AVV. MASSIMO
TOGNA

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

RICORSO

recante istanza

cautelare

per la Dott.ssa FABIOLA INCOCCIATI

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto,

dall'Avv. Pasquale Freddino

(pasqualefreddino@ordineavvocatiroma.org) e dall' Avv. Massimo Togna

fax 066832318; PEC

massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it), presso il cui studio in

Roma, Via Crescenzo, n. 58, è elettivamente domiciliata,

contro

REGIONE LAZIO, con sede in 00145 Roma, Via R. Raimondi

Garibaldi 7, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse della ricorrente,

previa istanza cautelare

e adozione dei più opportuni provvedimenti interinali,

della Determinazione della Regione Lazio n. G09986 del 23.07.2019 e

del relativo allegato A, intitolata "Approvazione verbali e graduatoria

finale, nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non

dirigenziale della Giunta Regionale" nel "Concorso pubblico, per esami,

per l'ammissione al corso - concorso selettivo di formazione per

22 OTT. 2019

fo

-SOSP-

FASCICOLARE

l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione C” (all.1) nella parte in cui assegnano alla ricorrente il punteggio di 14 e non di 20, come da esito del “Test di addestramento pratico”, questionario n. 044, situazione evento n. 2 (all. 2 e 2b), con la conseguenza per la ricorrente di essere esclusa dagli 80 vincitori (all. 1, allegato b), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a tutti i verbali della commissione esaminatrice, nonché, se ritenuto necessario, dell’art. 9 del Bando della procedura, ove interpretabile nel senso di giustificare l’irragionevole punteggio contestato.

FATTO

1. Con bando pubblicato sul BURL n. 17 del 27.02.2018 la Regione Lazio ha indetto *“Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1” (all. 3).*
2. All’art. 1, comma 2-4, del suddetto bando viene indicato quanto segue: *“E’ stata avviata la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito in appositi elenchi nonché la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o fuori ruolo presso la Giunta della Regione Lazio, per la*

medesima categoria. Si evidenzia, pertanto, che la presente procedura è subordinata all'esito delle procedure di cui all'art. 30 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001. Nell'eventualità che vengano coperti tutti i posti messi a concorso attraverso le predette procedure il presente concorso si intenderà revocato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti della Giunta regionale. Nell'eventualità in cui solo una parte dei posti messi a bando con la presente procedura venga coperto mediante le procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti. Del numero effettivo dei posti per la selezione di cui al presente bando, resisi disponibili a seguito della conclusione delle predette procedure di mobilità, verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione "Avvisi e Concorsi" e sul sito internet della Regione Lazio, sezione "Bandi di Concorso". 3. Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 4. Ai sensi dell'art. 1014, comma 1 e dell'art. 678, comma 9, del D. lgs. n. 66/2010, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Qualora la predetta riserva non possa operare integralmente, con il presente concorso si determina una frazione di riserva ai sensi del comma 4 dell'art. 1014 del D. lgs. n. 66/2010. Al personale dipendente della Giunta regionale in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3 è riservato il 20 per cento dei posti messi a concorso. Qualora la

riserva di cui all'art. 1014, comma 1 e all'art. 678, comma 9, del D. lgs. n. 66/2010 non possa operare integralmente, la riserva prevista per il personale dipendente della Giunta regionale si amplierà in misura corrispondente. 5. I candidati che supereranno il concorso pubblico per esami saranno ammessi al corso – concorso selettivo di formazione della durata di 4 settimane al termine del quale verrà redatta la graduatoria definitiva per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento, corrispondente alla categoria C, posizione economica CI, del comparto Regioni ed autonomie locali, nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”.

Con determina del 19.07.2019 la Regione ha ridotto il numero dei posti messi a concorso (deliberando “- *di stabilire che il numero effettivo dei posti resisi disponibili a seguito della conclusione delle procedure di mobilità per il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica CI, nonché della definizione della posizione citata in premessa, è di 81 unità”*) (all. 3bis);

4. L'odierna ricorrente ha presentato regolare e tempestiva domanda e ha partecipato al concorso di cui sopra (all. 4).

5. Come prescritto nel bando agli artt. 5,6,7,8 e 9 il concorso si è svolto in tre fasi:

FASE 1: Prova preselettiva nella quale la ricorrente veniva ammessa al concorso (posizione 279) (all. 5);

FASE 2: Prova concorsuale di ammissione al corso – concorso consistenti in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico pratico, e in una prova orale, nelle quali la ricorrente conseguiva rispettivamente il punteggio di 24/30, 27/30 alle prove scritte (all. 6) e 27/30 all'orale (cfr. verbale n.43, all. 7) risultando alla graduatoria finale di ammissione al corso – concorso la n. 42 con votazione di 78 (all. 8);

FASE 3: Corso - concorso che ha visto la ricorrente, all'interno di un periodo formativo di 4 settimane, effettuare 1 test di addestramento teorico nel quale la stessa ha ricevuto la votazione di 19/20 (all. 9), **1 test di addestramento pratico con votazione di 14/20 (all. 2)** ed una prova orale finale, sugli argomenti affrontati durante il corso, nella quale la stessa ha conseguito la votazione di 46/50 (all. 10) con punteggio complessivo pari a **79/90** (all. 1) risultando in graduatoria come idonea non vincitrice **alla posizione n. 119 ad appena 4 punti dall'ultimo vincitore (con il punteggio di 83 e posizione n. 80).**

6. Per quanto riguarda il secondo test di addestramento teorico pratico (FASE 3), oggetto della presente impugnativa, il disciplinare del corso - concorso all'art. 5, comma 2, prevede che *“Al termine della sessione di addestramento pratico, ovvero alla fine della terza settimana di corso, è prevista per i corsisti una seconda verifica intermedia. Durante la verifica il candidato deve processare almeno n. 2 telefonate simulate. Durante le simulazioni la Commissione verificherà le capacità acquisite dal corsista in ordine alla gestione delle chiamate ed in particolare la valutazione sarà relativa a: a) Valorizzazione della scheda contatto b) Corretta processazione delle chiamate”* (all. 11).

Tale prova, a parte il corso di cui sopra, veniva supportata per la preparazione solamente da dispense fornite *ad hoc* dalla Società Lazio Crea (sul portale <https://www.laziocrea.it/formazione/login>) che si allegano alla presente (all.ti 12.1 – 12.7).

7. in particolare la prova ha riguardato due situazioni (telefonate) evento simulate, riassunte in un testo scritto, esaminato il quale i candidati sono stati chiamati a inquadrare correttamente i fatti nella “**scheda contatto evento**” che prevede graficamente tre ripartizioni (si veda all. 2):

1) dati relativi all’evento e al chiamante, nel quale occorreva indicare il luogo dell’evento, la persona che segnalava il fatto e il relativo numero telefonico;

2) Classificazione e dettaglio evento, nel quale il candidato doveva inquadrare il fatto in una delle seguenti macro categorie: incidente stradale, rinvenimenti e segnalazioni, situazioni di pericolo, reati e violazioni, soccorso tecnico urgente, soccorso sanitario, altro, per poi procedere nel dettaglio delle opzioni indicate;

3) PSAP2 Allertato, nel quale il candidato doveva indicare l’ente da allertare per il tipo evento segnalato tra: Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Polstrada e Pol. Locale Roma Capitale.

8. Al primo evento (telefonata) simulato, che prevedeva la seguente situazione “*Tel 324567036 – Mi sono perso nel bosco, sto per avere una crisi di panico. Ero diretto alla Fontana Salsa di Mazzano Romano sulla strada Comunale Monte Gelato ora mi trovo all’altezza di un traliccio dell’alta tensione. Mi chiamo Giovanni Rossi*”, la ricorrente ha risposto

correttamente (Dati relativi all'evento e al chiamante: *Fontana Salsa di Mazzano Romano sulla strada Comunale Monte Gelato*, con riferimento nel bosco all'altezza di un traliccio dell'alta tensione – Rossi Giovanni – telefono 324567036, classificazione: Situazione di pericolo, dettaglio: persona in difficoltà/smarrita, allertamento PSAP 2: Carabinieri), riportando il punteggio di 10 su 10.

9. Per quanto riguarda invece la seconda situazione evento, il quesito prevedeva la seguente descrizione: *“Tel 397867012 – C'è un incidente sulla A91>Roma Uscita Magliana vedo macchina cappottata, il conducente ora sta uscendo dal veicolo, sono Monica D'Amico”*.

Facendo affidamento sul chiaro tenore letterale del quesito e sulle specifiche istruzioni ricevute nell'ambito del corso frequentato, la ricorrente ha risposto compilando la scheda evento come segue: Dati relativi all'evento e al chiamante: *A91>Roma Uscita Magliana D'amico Monica 397867012*, classificazione: Incidente stradale, dettaglio: Autostrada, allertamento PSAP 2: Polstrada.

Inspiegabilmente, però, all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio di 4 su 10, con punti così distribuiti: Località (A91>Roma uscita Magliana) punti 2, Riferimenti chiamante (D'amico Monica 397867012) punti 2, Classificazione (Incidente stradale) Errata punti 0, Dettaglio (Autostrada) Errata punti 0, allertamento PSAP2 (Polstrada) Errata punti 0 (cfr. all. 2b, fincatura chiamata 2).

10. L'esito di tale quesito è risultato determinante ai fini della graduatoria finale e della conseguente assunzione. Infatti la ricorrente si è collocata come idonea non vincitrice alla posizione n. 119 ad appena 4 punti

dall'ultimo vincitore (posizione n. 80) con il punteggio di 83 (posizione n. 81 riservata) (all. 1).

11. Per tale motivo, in data 25.07.2019, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti e richiesta di copia, ai sensi ed agli effetti degli artt. 22 co. 1 e 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo di visionare ed estrarre copia semplice a proprie spese di: 1) tutti i verbali della commissione; 2) i compiti relativi agli scritti ed il verbale della prova orale del concorso, i compiti ed i verbali relativi alle due verifiche intermedie del corso (del 21.06.2019 e del 08.07.2019) ed il verbale relativo alla verifica finale del corso (del 16.07.2019), tutti afferenti all'istante; 3) i dati di tutti i controinteressati risultati vincitori (dalla posizione 1 a 80); 4) i compiti ed i relativi verbali afferenti alla IIa verifica intermedia del corso dei seguenti concorrenti idonei non vincitori: Rappazzo Carmelo Davide (104); Severi Claudia (113), Del Villano Giuseppina Annunziata (129), Colacchi Alessandra (155) (all. 13).

12. In data 08.08.2019, la Regione Lazio, con nota Protocollo nr: 656909, autorizzava la visione e l'estrazione di copia di quanto indicato al punto 2 dell'istanza di accesso negando al contempo l'accesso rispetto ai punti 1-3-4 (all. 14).

In data 23.08.2019, in riscontro alla nota della Regione Lazio (Protocollo nr: 656909), l'Istante insisteva pertanto nelle richieste già inoltrate (all. 15).

13. L'Amministrazione, in data 30.08.2019, provvedeva ad inviare: i compiti relativi agli scritti ed il verbale della prova orale del concorso, i compiti ed i verbali relativi e alle due verifiche intermedie del corso (del

21.06.2019 e del 08.07.2019) ed il verbale relativo alla verifica finale del corso (del 16.07.2019), tutti afferenti all'istante. In tale data la ricorrente prendeva visione dei propri compiti (all. 16).

14. In data 03.09.2019, la ricorrente, nel ribadire quanto già precisato nell'istanza di accesso agli atti del 25.07.2019 e nella successiva pec del 23.08.2019, ad integrazione delle stesse ed alla luce della documentazione ricevuta in data 30.08.2019, richiedeva *“l'accesso ai compiti, anche per sola visione ed eventualmente a campione e in forma anonima, dei candidati a cui è stato sottoposto il quesito n. 2 oggetto della prova scritta della scrivente”* (situazione evento n. 2). Richiedeva espressamente, altresì, di conoscere la soluzione che, a giudizio della commissione, avrebbe meritato il punteggio pieno nel caso del compito sopra indicato (all. 17).

15. In data 17.09.2019 la Regione Lazio autorizzava la visione ed estrazione delle copie relativamente al recapito di uno solo dei controinteressati, nonché al nominativo dei candidati cui era stato sottoposto il quesito n. 2 oggetto della prova scritta contestata (situazione evento n. 2), e fissava la data per la visione della documentazione di cui sopra per il giorno 24.09.2019 ore presso la propria sede (all. 18).

In data 24.09.2019 si dava luogo all'accesso agli atti (cfr. verbale di accesso, all. 19), nel corso del quale veniva esibito l'unico elaborato nel quale era stato risolto il medesimo quesito sottoposto alla ricorrente e qui censurato (Candidata Del Villano, Test addestramento pratico, all. 21; Verbale n. 54, all. 22).

E' decisivo sottolineare che anche la candidata Del Villano ha risposto al quesito censurato esattamente come la ricorrente e che

l'Amministrazione, nonostante l'espressa istanza dell'odierna ricorrente, non ha saputo indicare quali altre soluzioni sarebbero state, a suo giudizio, corrette (né l'elaborato della ricorrente reca alcuna correzione, annotazione o indicazione di sorta che consenta di rilevare la natura del preteso errore, né tanto meno la soluzione asseritamente corretta).

16. In conclusione, la ricorrente non è risultata vincitrice della procedura esclusivamente a causa del punteggio del tutto ingiustificatamente attribuito per il quesito contestato (punteggio pari a 4 su un massimo di 10), mentre in caso di attribuzione del punteggio pieno avrebbe superato l'ultimo dei vincitori ed in caso di attribuzione di un punteggio totale pari ad 8 su 10 si sarebbe classificata a pari merito con quest'ultimo, superandolo però per ragioni anagrafiche. Di qui, il sicuro interesse alla presente azione giudiziale.

Deve aggiungersi che, a quanto risulta alla ricorrente, l'Amministrazione sarebbe intenzionata ad assumere in futuro ulteriore personale mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, sicché la ricorrente si avvantaggerebbe anche del semplice miglioramento della sua posizione in graduatoria.

* * * * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare e adozione degli opportuni provvedimenti interinali, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 11 e 12 D.P.R. n. 487 del 1994; 9 del Bando della procedura; 3 l. n. 241 del 1990. Difetto**

assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere.

Come esposto in punto di fatto, la motivazione dei provvedimenti censurati si esaurisce nel punteggio numerico attribuito per il quesito contestato e nell'affermazione che la soluzione offerta dalla ricorrente sarebbe stata "errata" quanto alle voci "classificazione", "dettaglio" ed "allertamento PSAP 2".

Come si è visto, poi, non solo l'elaborato dell'odierna ricorrente non reca alcuna correzione, né annotazione di sorta da cui si possa ricostruire la natura del preteso errore, ma l'Amministrazione, nonostante l'apposita istanza dell'odierna ricorrente, non ha saputo precisare quali altre soluzioni avrebbero a suo giudizio meritato l'attribuzione del punteggio pieno, sicché (a prescindere dall'inammissibilità di una eventuale motivazione *ex post*), non è dato ricostruire l'iter logico-giuridico seguito, né, quindi, comprendere la ragione della penalizzazione subita. I provvedimenti gravati meriterebbero dunque l'annullamento già solo per il difetto di motivazione.

E' certo, in ogni caso, che l'odierna ricorrente abbia risposto in maniera corretta al quesito contestato, meritando pertanto punteggio pieno.

E ciò è pianamente rilevabile dall'Ecc.mo Collegio, senza rischio di impingere nel merito della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, poiché l'odierna ricorrente ha fatto pedissequa applicazione delle indicazioni espressamente contenute nella simulazione di chiamata e delle istruzioni appositamente ricevute durante il corso (come risultanti dal materiale didattico fornito dalla stessa Amministrazione). Di qui, la manifesta inattendibilità ed

irragionevolezza della valutazione, che la rende sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Infatti, se andiamo ad esaminare il testo del quesito, la telefonata simulata poneva in evidenza due indicazioni chiave: la parola "incidente" e l'indicazione che lo stesso era avvenuto "sull'A91 (autostrada 91)"; indicazioni delle quali, naturalmente, l'odierna ricorrente era vincolata a tenere conto nella compilazione della griglia fornita (e d'altra parte la candidata non poteva che attenersi al dato letterale della simulazione di chiamata, visto che in tale prova, diversamente da quanto sarebbe avvenuto in una situazione reale, non era possibile interrogare il chiamante chiedendo chiarimenti di sorta).

Correttamente, dunque, la ricorrente ha valorizzato le indicazioni del quesito, qualificando l'evento come incidente e decidendo di conseguenza di allertare per prima la polizia stradale.

La simulazione di chiamata, invero, recava la chiara indicazione di una situazione di pericolo per gli altri utenti dell'autostrada e per gli stessi operatori d'emergenza (presenza di un veicolo "cappottato" in corrispondenza dell'uscita dall'autostrada, di talché il teatro dell'evento doveva essere messo in sicurezza prima dell'eventuale intervento di altri operatori); né dal tenore del quesito risultava se il conducente fosse ferito e necessitasse di cure (e anzi, precisando la chiamante che il conducente stava autonomamente "uscendo dal veicolo", il quesito deponeva piuttosto in senso contrario).

Come si è anticipato, del resto, la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente risulta in modo palmare dalle stesse istruzioni fornite dall'Amministrazione ai candidati nello svolgimento del corso.

Ai candidati, per vero, non è stato fornito un manuale sulle casistiche da affrontare nella prova scritta, ma delle semplici dispense (all.ti 12.1 – 12.7), mentre eventuali approfondimenti sono stati rinviati ad un eventuale corso post-assunzione. Nondimeno, il materiale didattico conteneva chiare e non equivocabili istruzioni per la soluzione di un caso come quello contestato; istruzioni cui l'odierna ricorrente si è scrupolosamente attenuta.

E infatti, nella dispensa intitolata *"Disciplinare tecnico operativo"* (all. 12.6), a pagina 24, primo periodo, si legge testualmente: *"Se si rileva la presenza di un ferito o di una persona con problemi di carattere sanitario la chiamata deve essere inoltrata all'Emergenza Sanitaria. Nel caso in cui, però, il luogo dell'evento presenti problemi di ordine pubblico (e, quindi, non risulti "sicuro" per eventuali soccorritori), la chiamata deve essere trasferita alle Forze dell'Ordine anche in presenza di feriti"*.

Orbene, stando al chiaro tenore della simulazione di chiamata, **nel caso che ci occupa sicuramente la candidata si trovava di fronte ad un evento** (espressamente qualificato come "incidente", con la precisa indicazione della presenza di un'automobile "cappottata" sulla sede autostradale) **tale che, se gli operatori sanitari fossero intervenuti senza un preventivo intervento della Polstrada, non avrebbero potuto operare in sicurezza.**

Peraltro, se (per ipotesi e senza voler supplire alle carenze istruttorie e motivazionali censurate) si volesse immaginare la risposta pretesamente corretta come **classificazione**: Soccorso Sanitario, **dettaglio**: Non noto, **allertamento PSAP 2**: Emergenza Sanitaria, la candidata non solo

avrebbe trascurato esplicite indicazioni contenute nel quesito, ma, in ipotesi, avrebbe mandato sul luogo dell'evento un'ambulanza senza sapere se ce ne fosse effettivamente bisogno; mentre non avrebbe mandato la Polstrada a compiere le attività di cui sapeva per certo che ci fosse bisogno (mettere in sicurezza il luogo dell'incidente, verificare se ci fossero feriti e a quel punto, se del caso, chiamare assistenza sanitaria).

Tutto ciò è confermato anche dal fatto che, in sede di accesso agli atti, non solo la ricorrente non è riuscita a conoscere la (presunta) corretta risposta, in quanto l'elaborato è **privo di motivazioni, correzioni o** annotazioni di sorta, ma l'Amministrazione, a domanda precisa, non ha saputo precisare quale sarebbe stata la risposta esatta.

Per di più, dalla consultazione degli atti è emerso che l'unica candidata cui è stato sottoposto il medesimo quesito della ricorrente (all. 21) ha risposto esattamente allo stesso modo. Il che non sorprende, considerato che la soluzione offerta corrisponde perfettamente alle istruzioni impartite durante il corso.

E' evidente, in tal senso, che la Commissione giudicatrice è venuta meno al rispetto dei criteri di valutazione cui la stessa Amministrazione, in fase di corso, si era vincolata ad attenersi. Di qui la censura di violazione dell'art. 9 del Bando (o, in subordine, di illegittimità del medesimo art. 9, ove interpretato nel senso di consentire l'irragionevole valutazione contestata).

Conseguentemente, visto quanto sopra, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 10 punti su 10, così ripartito: Località (A91>Roma uscita Magliana) punti 2, Riferimenti chiamante (D'Amico Monica 397867012) punti 2, Classificazione (Incidente

stradale) punti 2, Dettaglio (Autostrada) punti 2, allertamento PSAP2 (Polstrada) punti 2.

In questo senso, ritenuto inattendibile e manifestamente irragionevole il minor punteggio attribuito alla ricorrente rispetto al quesito in esame, codesto Ecc.mo Collegio non potrà fare a meno di riconoscere ulteriori sei (6) punti nella graduatoria complessiva finale, attribuendo alla ricorrente il punteggio di 85/90 (prova scritta 1: 19/20, prova scritta 2: 20/20 e prova orale: 46/50), con collocazione della stessa almeno alla posizione n. 62, e dunque come vincitrice (cfr. all. 1).

2.- In subordine. Istanza di verificaione. Come si è detto, la piana e inequivocabile corrispondenza tra le istruzioni che l'Amministrazione ha impartito ai candidati nel materiale didattico del corso e la soluzione offerta dalla ricorrente al quesito contestato consente di confidare che l'Ecc.mo Collegio potrà procedere direttamente all'attribuzione del punteggio pieno.

Ove l'Ecc.mo Collegio ritenesse di non poter procedere direttamente alla corretta attribuzione del punteggio, assumendo che la corretta valutazione dell'elaborato richieda esercizio di discrezionalità tecnica, si formula espressa istanza affinché venga disposto apposito giudizio di verificaione ai sensi degli artt. 63 e 66 cod. proc. amm., previa individuazione di un esperto qualificato cui sottoporre l'elaborato della ricorrente ed il materiale didattico fornito ai corsisti dall'Amministrazione.

3.- Istanza cautelare. Si confida che da quanto sin qui dedotto (con particolare riferimento all'identica soluzione offerta dall'unica altra candidata sottoposta alla medesima prova, nonché alla palmare

corrispondenza tra le istruzioni impartite nel materiale didattico e la soluzione offerta dalla ricorrente) risulti la sussistenza di un chiaro *fumus* di fondatezza del gravame.

Va aggiunto che è altrettanto evidente il pericolo che, in assenza di tutela cautelare, la ricorrente subisca un pregiudizio grave ed irreparabile.

E' il caso di sottolineare a tal proposito che l'illegitima penalizzazione subita comporta la lesione di diritti (quali quello al lavoro ed al pieno sviluppo della personalità) costituzionalmente protetti, e in quanto tali, per definizione, non suscettibili di esatta riparazione per equivalente.

Come accennato, per di più, risulta a questa difesa che l'Amministrazione intenda procedere ad ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, sicché è evidente che la sollecita immissione in servizio della ricorrente corrisponde agli interessi della stessa Amministrazione resistente.

Si presta sin d'ora, in ogni caso, l'assenso all'eventuale definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che consentirebbe di contemperare le esigenze di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di reclutamento.

4. Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un annuncio sul sito web dell'Amministrazione. Come esposto in punto di fatto, l'Amministrazione, nonostante l'esplicita istanza di accesso ai recapiti di tutti i possibili controinteressati, ha ostenso i dati di un solo candidato (cui si notifica il gravame), probabilmente ritenendo che ciò fosse sufficiente per evitare la declaratoria di inammissibilità.

Ove l'Ecc.mo Collegio ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, pertanto, si formula istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., mediante pubblicazione di apposito annuncio sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Si chiede che, in accoglimento del ricorso e uditi i difensori della ricorrente, codesto Ecc.mo TAR voglia annullare i provvedimenti individuati in epigrafe, in una con tutti i provvedimenti, anche di estremi non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, previa sospensione cautelare e adozione delle opportune misure interinali.

Si dichiara che, allo stato, la presente controversia è di valore indeterminabile e che essa attiene alla materia del pubblico impiego.

Le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. potranno essere fatte al numero di fax 06 6832318 o all'indirizzo PEC massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it.

Si depositeranno documenti come da separato indice.

Roma,

Avv. Massimo Togna




Avv. Pasquale Freddino


Firmato digitalmente da: Massimo Togna
Luogo: via Crescenzo, 58, 00193 Roma
Data: 17/10/2019 16:29:43

Procura speciale

Io sottoscritta, Fabiola Incocciati delego gli Avv.ti Pasquale Freddino e Massimo Togna a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio relativo alla Determinazione della Regione Lazio (n. G09986 del 23.07.2019) intitolata "Approvazione verbali e graduatoria finale, nomina vincitori e inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale", Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione C nei confronti della Regione Lazio, e in ogni sua fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio, anche disgiunto, potere di legge in ordine al mandato, compresi quelli di proporre impugnative e motivi aggiunti, conciliare e transigere, rinunciare al giudizio e/o agli atti ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, associare difensori e nominare sostituti. Eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Crescenzo, n. 58.



la firma è autentica



(Avv. Massimo Togna)

Si attesta la conformità del presente file all'originale cartaceo della procura

Firmato digitalmente da: Massimo Togna
Luogo: via Crescenzo, 58, 00193 Roma
Data: 17/10/2019 16:46:25

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP presso LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ho notificato copia conforme di quanto precede a:

REGIONE LAZIO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTATE P.T., DOMICILIATA PRESSO LA SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE, IN VIA MARCANTONIO COLONNA, 27 - 00192 ROMA (RM).

Ivi consegnando copia a mani

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Reg 0/2019 Mod.A/Ter P Rich. 21/10/19

Z.	S.
138	8

URGENTE Cr.66120 - 2/15

Richiedente INCOCCIATI FABIOLA

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

REGIONE LAZIO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE PT., DOM.TA PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE

LAVORO

VIA COLONNA MARCANTONIO,27 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata

URGENTE
A. M. P. di Flavio P...

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

persona incaricata al ritiro degli atti l.q., che ne è idonea a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funziario

Roma 22.07.2019 Lucio P. 2022 trasf. € 3.38

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA II _____

Funziario/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA II _____ Funziario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA II _____ Funziario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funziario/Uff. Giud. _____

Data richiesta
21/10/19
Ufficiale Giudiziario

